



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
*Provincia di Piacenza*

Prot.1841

Ziano Piacentino, lì 9 giugno 2016

**ORDINANZA N.11/2016**

*Oggetto: disposizioni per attività che creano allagamenti nell'ambito del piano di lotta contro l'insorgere dei focolai di zanzare.*

**IL SINDACO**

Premesso che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta contro la proliferazione delle zanzare allo scopo di rimuovere il notevole disagio igienico sanitario causato dallo sviluppo di questi insetti e di controllarne lo sviluppo per garantire il benessere sia della popolazione residente sia degli operatori agricoli e per abbassare il rischio di sviluppo di epidemie da virus trasmessi dalle zanzare.

Rilevato che a tutt'oggi gli interventi sinora svolti hanno consentito il raggiungimento di positivi risultati nella lotta a codesti insetti sulla quasi totalità del territorio.

Rilevato, altresì, che le larve dei culicidi si sviluppano in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua.

Considerato che i metodi di lotta e controllo della popolazione culicida utilizzati dal Comune di Ziano Piacentino sono unicamente basati sull'impiego di prodotti larvicidi compresi quelli microbiologici contro le larve innocui per la popolazione, per il cui successo è indispensabile seguire precise e sperimentate tecniche di utilizzo.

Visto che l'efficacia dei prodotti è massima unicamente a livello dei primi stadi di sviluppo delle larve di zanzara e che durante il periodo estivo la crescita delle larve è molto accelerata.

Considerato che, superato lo stadio di sviluppo larvale entro il quale i prodotti biologici impiegati garantiscono la morte degli insetti, il Comune per continuare a garantire il controllo della popolazione delle zanzare è costretto ad utilizzare prodotti di sintesi chimica contro gli adulti che, pur essendo a bassa tossicità, contrastano con le linee di tutela sia ambientale che della popolazione si d'ora adottate.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

**ORDINA**

Ai proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua
  - specchi d'acqua per l'allevamento del pesce
  - aziende faunistico-venatorie
  - terreni e coltivazioni la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale.
- 1. Di provvedere ad avvertire preventivamente almeno 5 (cinque) giorni prima a mezzo fax o e-mail l'avvio delle operazioni di allagamento o comunque delle variazioni significative del livello d'acqua, sia esso in accrescimento che in diminuzione, l'Ufficio Tecnico comunale (fax. N. 0523/865015; e-mail: [tecnico@comune.ziano.pc.it](mailto:tecnico@comune.ziano.pc.it)) per consentire i necessari controlli da parte dei tecnici incaricati;**
  - 2. Di eseguire sulle zone allagate tutti gli interventi larvicidi che i tecnici preposti al controllo delle densità larvali riterranno utili adottare per evitare o limitare la popolazione dei culicidi.**

In caso di inosservanza di quanto disposto l'esecuzione dei lavori avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia, fatto salvo l'esperimento dell'azione penale ai sensi dell'art.650 C.P., nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg 10 (dieci) ai sensi dell'art.2 del vigente "Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'albo pretorio informatico".

**Il Sindaco**  
*Dott. Manuel Ghilardelli*